



COMUNE DI MANZANO

Provincia di Udine

Area Tecnica

Servizio Urbanistica - Edilizia privata

Servizio Ambiente - Territorio

tel.+39 0432/938.335 - fax +39 0432/938.351

e-mail: comune.manzano@certgov.fvg.it

Via Natissone, 34 - 33044 MANZANO (UD)

C.F. 00548040302

Protocollo n° 8060

Manzano, li 07.06.2019

All'att.ne del Sindaco

SEDE

Oggetto: D.Lgs. 152/2006; L.R. 43/1990 - Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto di "Sostituzione linea di termovalorizzazione esistente con una a maggiore potenzialità e maggiore efficienza energetica, passando da attività D10 ad attività R1, in Comune di Manzano" - proponente: Greenman s.r.l.
Istruttoria tecnica - Osservazioni.

Preso atto che:

- è stato comunicato l'avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA dell'intervento in oggetto (prot. regionale n. 20612 del 23.04.2019 - pervenuto al prot. n. 5698 del Comune di Manzano il 24.04.2019);
- la procedura di VIA ha lo scopo di valutare gli impatti ambientali di un determinato progetto: ciò al fine di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema; ai sensi anche di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, devono essere valutati gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, i beni materiali, il patrimonio culturale, l'interazione tra i vari fattori richiamati;
- entro 45 giorni dalla data di avvio del procedimento, dunque entro il 07.06.2019, è possibile inviare osservazioni;

Premesso che:

- la ditta Greenman srl ha sede in Via A. Volta n. 10 a Manzano, in zona D1E di PRGC, all'interno del "Piano per gli Insediamenti Produttivi" (PIP), in fascia di vincolo paesaggistico e idrogeologico (PAI);
- il titolo autorizzativo in corso, di cui al decreto 2607/AMB del 13.07.2018 (validità 10 anni), è relativo all'attività D10 (operazioni di smaltimento), per una quantità annua massima trattata di rifiuti pari a 20.000 t;
- l'inceneritore era stato originariamente autorizzato nel 1998 quale impianto di termo-utilizzo, realizzato con la collaborazione della consulenza scientifica dell'Università di Udine (impianto sperimentale) in cui i rifiuti ammessi erano in conto proprio, ossia per le ditte della filiera del legno del territorio;

Considerato che:

- l'art. 30 delle NdA del PRGC, al punto 5 vieta in tutto il Comune "usi industriali o artigianali di nuova costruzione o da trasferimento o integrativi di esistenti: a) di depositi, lavorazione o trattamento di rifiuti speciali

pericolosi prodotti da terzi"; inoltre, "1) comportanti emissioni contemporaneamente tossiche, stabili e bioaccumulabili rilevanti rispetto a centri o nuclei abitati";

- in base all'art. 3 delle NdA del PIP, la ditta si trova in zona Da - Aree destinate agli insediamenti produttivi; in tale area "sono ammesse tutte le funzioni inerenti all'attività industriale e artigianale nei settori del legno, della meccanica e dell'edilizia"; nella stessa area "sono consentiti interventi di nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione edilizia";
- la destinazione d'uso dell'esistente insediamento (inceneritore) non rientra tra quelle ammesse nel PIP;

Ciò premesso, si esprimono le seguenti osservazioni al progetto presentato dalla ditta Greenman srl nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA:

- 1) il progetto in argomento viene presentato come "variante sostanziale" di "adeguamento tecnologico che migliora le prestazioni ambientali", ma in realtà, come più volte ribadito negli elaborati presentati da Greenman, si tratta di un nuovo impianto, completamente autonomo dall'esistente: in base alle NdA del PIP si tratta, dunque, di impianto non insediabile;
- 2) il nuovo insediamento ha caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto all'esistente, non solo per gli aspetti tecnologici: infatti, mentre l'impianto originario rientra nella classificazione "D10 - operazioni di smaltimento - incenerimento a terra (operazioni di trattamento-smaltimento di rifiuti)", il nuovo progetto prevede un impianto in classificazione "R1 - operazioni di recupero - utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia";
- 3) la prima autorizzazione dell'impianto era stata data "in deroga" alla distanza rispetto al centro abitato: il nuovo impianto deve tener conto di tale vincolo, ancora vigente nella normativa attuale oppure ottenere motivata deroga;
- 4) il progetto afferma che la nuova linea "sostituisce" l'esistente: in realtà l'affianca, visto che non è previsto nessuno smantellamento (anzi, è prevista la modifica del camino); di fatto l'inceneritore passerà da una potenzialità di 20.000 t/anno (impianto esistente) alle 34.000 t/anno (impianto nuovo), teoricamente sommabili;
- 5) non si capisce perché la linea attuale venga mantenuta: il proponente afferma che l'impianto esistente "presenta limiti oggettivi legati alla sua potenzialità ed alle soluzioni impiantistiche adottate al momento della sua realizzazione": tali soluzioni "non consentono il raggiungimento di prestazioni energetiche sufficientemente interessanti" con risvolti economicamente negativi per l'azienda;
- 6) nella relazione che accompagna il progetto si afferma che l'impatto visivo del nuovo impianto è sostanzialmente modesto, difficilmente percepibile dal territorio circostante: in realtà il nuovo impianto ha una dimensione planimetrica (tettoia) di ml 60x21 e altezza di 22 m; inoltre, sono presenti due camini (uno per il nuovo impianto e uno, di adeguamento, per l'impianto esistente) alti 35 m (quasi quanto i tralicci dell'alta tensione); viene a modificarsi completamente il profilo dell'area e l'impatto paesaggistico;
- 7) la valutazione preliminare del rischio sanitario è stata svolta secondo l'approccio del "Risk Assessment"; si ritiene, invece, che tale valutazione vada effettuata con l'altro metodo utilizzato nella prassi scientifica internazionale, ossia l'"Health Impact Assessment" (citato anche nella documentazione, ma scartato senza motivazione); quest'ultimo, che tiene conto dei dati epidemiologici riferiti al ventennio di attività dell'impianto e facilmente reperibili, fornirebbe un quadro reale delle conseguenze relative alla presenza di sostanze tossiche e/o cancerogene derivanti dal funzionamento dell'impianto, tenuto conto della vicinanza dell'abitato e della presenza di coltivazioni su cui sicuramente nel tempo si sono depositate varie sostanze inquinanti; come previsto da diverse procedure amministrative autorizzative, si

ritiene debba essere applicata all'insediamento Greenman l'attività prevista dai Piani di Monitoraggio Ambientali e Sanitari (PMAS) che affronti e studi le interazioni tra aspetti chimico-fisici, sanitari, epidemiologici, climatici e di impatto acustico; inoltre, per una maggiore tutela della popolazione, si ritiene che in questo quadro vada prevista anche la redazione di una Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIAS) in modo da accertare le conseguenze sulla salute e sulla qualità della vita relative alla presenza di fonti di inquinamento, anche tenuto conto della presenza nel territorio di un importante impianto di produzione di laterizi;

- 8) in base al vigente "Piano regionale di gestione rifiuti - Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti (CLIR)", approvato con delibera della Giunta regionale n. 596 del 15.03.2018, richiamato anche l'art. 15 della L.R. 34/2017, ai fini della salvaguardia della salute umana devono essere tenuti in considerazione e attentamente verificati parametri/elementi quali: la distanza dalle zone residenziali; la presenza di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate da terzi mediante acquedotto; la distanza degli impianti dai punti di captazione; la salvaguardia delle condizioni ambientali delle zone tipiche di produzione agricola; la verifica attenta delle eventuali deroghe ai vincoli previsti dai Criteri citati; questi aspetti non appaiono adeguatamente affrontati, verificati e risolti;
- 9) il Rio Manganizza, che scorre tangente all'area dell'insediamento in parola, si immette nella confluenza Torre-Natisone in zona SIC e ARIA: è necessario che venga valutato ogni aspetto che possa avere un impatto negativo sulla qualità delle acque e sull'ambiente attraversato dal citato corso d'acqua.

Il Responsabile del Servizio

arch. Marco Bernardis

Firmato digitalmente da

MARCO BERNARDIS

CN = BERNARDIS MARCO

C = IT DI